

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **BATTAGLIA, MACERATINI, VALENTINO, LISI, SILIQUINI, PEDRIZZI, BEVILACQUA, PASQUALI, RECCIA, PONTONE, FLORINO, CUSIMANO, RAGNO, COZZOLINO, DEMASI, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, PALOMBO, MARRI, PASTORE, MILIO, BRIENZA, D’ALÌ, PALUMBO, AGOSTINI, MORO, PERUZZOTTI, TIRELLI, SPECCHIA, FOLLIERI, MAGNALBÒ, MONTAGNINO e COLLINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1998

—————

Delega al Governo per l’istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Sulla base della legge 16 luglio 1997, n. 254, recante «Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado», è stato avviato un processo di revisione della distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari. Il Governo, in conseguenza di tale delega, ha predisposto due decreti legislativi, i cui schemi sono stati sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti di Camera e Senato. Il dibattito parlamentare ha posto in evidenza le carenze di quanto previsto dal Governo.

Riteniamo necessario, con la presentazione di questo nostro disegno di legge, evidenziare i limiti e le carenze del secondo schema di decreto legislativo, recante «Istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane», messi in evidenza anche dal Consiglio superiore della magistratura: la finalità di decongestionare i tribunali delle più grandi città d'Italia, così come esplicitamente previsto dalla legge di delega, non trova alcuna soluzione; infatti, il CSM ha osservato che l'intervento di decongestione proposto dal Governo «nella realtà dà luogo a risultati molto modesti o addirittura quasi nulli» (solo un carico di lavoro e di utenti esiguo, nell'ordine del 15/20 per cento, viene spostato dai centri affollatissimi ai nuovi piccoli tribunali previsti dallo schema di decreto). Il problema della «ingestibilità» di uffici di così grandi dimensioni non è stato affatto risolto anche perchè in base alla ci-

tata legge delega n. 254 del 1997 nuovi tribunali possono essere istituiti, ma nel rispetto di assetti territoriali in qualche modo precostituiti, ovvero, «in sostituzione delle sezioni distaccate».

Ecco perchè, nel disegno di legge delega che qui presentiamo, abbiamo ritenuto necessario specificare che occorre ridisegnare le circoscrizioni dei tribunali, riconsiderando i carichi di lavoro anche in base alla situazione geografica, al di là del limite rappresentato dagli attuali confini di circondario.

Altrettanto importante e necessario ci è apparso l'inserimento di Torino fra le aree metropolitane indicate, dato che rappresenta un bacino di utenza di circa 2 milioni di abitanti, dei quali novecentomila sono concentrati all'interno dello stesso comune.

È, quindi, con grande spirito costruttivo e di responsabilità, che abbiamo ritenuto necessario predisporre il presente disegno di legge che, inserendosi nella fase riorganizzativa in atto, provvede a «riempire» le gravi lacune lasciate dai provvedimenti disegnati dal Governo, tentando di risolvere l'esigenza di un alleggerimento dei carichi di lavoro dei tribunali e degli uffici giudiziari in genere.

In quest'ottica e nella sentita esigenza al rendere effettiva ed efficace l'amministrazione della «Giustizia», siamo certi di poter confidare nella sensibilità dei Colleghi per un rapida approvazione di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di decongestionare i tribunali esistenti nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridisegnare le circoscrizioni dei tribunali esistenti sul territorio delle predette aree metropolitane;

b) istituire nuovi tribunali nell'ambito delle attuali circoscrizioni, qualora gli attuali carichi di lavoro non consentano un'equa distribuzione dello stesso e una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

